

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE

Così composta:

dott. Lucio	Bochicchio	Presidente relatore
dott. Laura	Avvisati	Consigliere
dott. Maria Grazia	Conti	Consigliere

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. _____ del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 25 novembre 2020, vertente

TRA

_____ MASSIMILIANO

E

_____ ALESSANDRA

elettivamente domiciliati presso l'avvocato Fabio Ferrari che li rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo con l'avvocato Domenico Beraldi

APPELLANTI

E

_____ spa

In persona del legale rappresentante

APPELLATA CONTUMACE

E

_____ ON spa

in persona dei suoi procuratori speciali, dott. _____ e
dott.ssa Mariangela _____ per verbale del CdA del 29.01.2018 (Rep. 5390),

elettivamente domiciliata presso l'avvocato _____ che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di risposta in appello

INTERVENUTA IN APPELLO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

All'udienza del 26 novembre 2020 le parti concludevano come in atti

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 17516/18, pubblicata il 18 settembre 2018 dichiarava improcedibile l'opposizione proposta dai signori Massimiliano _____ e Alessandra _____ contro il decreto ingiuntivo n. 28939/2014 D.I., n. 78840/2014 R.G., emesso in data 19.12.2014 dal Giudice del Tribunale di Roma, Dott. Renato Castaldo, notificato il giorno 19.1.2015 ad Alessandra e Massimiliano _____, dalla la _____ Bank spa, poi _____ spa, quale mandataria di _____ Leasing spa, già _____ spa, per il pagamento della somma di € 108.181,25, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della procedura, pretesa nei confronti degli intimati nella loro qualità di fideiussori della _____ srl debitrice, in forza di contratto di locazione finanziaria di beni strumentali, di canoni per € 11.728,58, della penale contrattuale per € 86.822,10 e d'interessi di mora per € 9.630,57.

Il Tribunale così motivava la sua decisione:

«L'opposizione è improcedibile. La parte opposta ha promosso il procedimento ex art. 5 D.L.vo 28/2010, il 15.7.2015 ha partecipato al primo incontro, nel corso del quale il mediatore non ha ritenuto idonea la procura conferita alla persona che rappresentava la società concedente il leasing, che non è comparsa all'udienza di rinvio del 6.10.2015 (cfr. il verbale prodotto il 4.12.2015 dalla parte opponente). Non è stata prodotta documentazione comprovante la proposizione dell'istanza per l'attivazione del procedimento di mediazione, né la procura impiegata al riguardo dall'opposta, sicché non si può ritenere verificata la condizione di procedibilità della presente causa prevista da tale

articolo e va considerata l'inosservanza del termine di quindici giorni assegnato con l'ordinanza resa in udienza il 1.7.2015 "per l'introduzione del procedimento ex art. 5 D. L.vo 28/2010", promosso da un soggetto non legittimato. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre." (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 24629 del 3.12.2015, ivi, Rv. 638006-01). La presente causa riguarda una fideiussione inerente a un contratto di locazione finanziaria, che è compresa tra le materie indicate dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni, per le quali è previsto, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione, che, nelle cause ex art. 645 c.p.c., segue la pronuncia relativa alle istanze proposte a norma degli articoli 648 e 649 c.p.c., come prevede il comma IV, lettera a), dello stesso articolo. Ciò vale a dire che il creditore può richiedere e conseguire la pronuncia del decreto ingiuntivo senza aver avviato e svolto il procedimento di mediazione e che l'interesse a promuoverlo sorge, nel corso della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo le pronunce previste dagli articoli 648 o 649 c.p.c. e a cura della parte opponente, che è interessata all'instaurazione del giudizio e alla prosecuzione del giudizio previsto dall'art. 645 c.p.c., mentre la condizione di procedibilità della causa giudiziale non può essere ricondotta alla volontà della parte opposta, che può avvalersi della facoltà di non costituirsi in giudizio e di restare contumace».

Massimiliano e Alessandra proponevano appello con atto notificato il 18 marzo 2019 chiedendo in via principale e in riforma della decisione, che non essendo avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs.

28/2010, che fosse conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo opposto con il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti degli opposenti.

In subordine, gli appellanti riproponevano le conclusioni di merito proposte con l'atto d'opposizione.

La [redacted] non si costituiva in appello nonostante la rituale e tempestiva notificazione dell'atto d'impugnazione per cui ne va dichiarata la contumacia.

Il 16 luglio 2019 si costituiva [redacted] spa quale successore di [redacted] Leasing nella titolarità del credito azionato in virtù di contratto di cessione in blocco di crediti *pro soluto* stipulato il 10 maggio 2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge sulla "cartolarizzazione" e dell'art. 58 del TU bancario eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché proposto nei confronti di [redacted] spa in proprio e non quale mandataria di [redacted] Leasing.

Nel merito l'intervenuta, eccepita la decadenza degli appellanti ex art. 346 cpc dalle domande non riproposte dall'appellante, chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

Va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello perché proposto contro la [redacted], non legittimata passivamente all'impugnazione, in quanto citata in proprio e non nella qualità di mandataria della [redacted] titolare del credito azionato in via monitoria. L'eccezione è palesemente infondata perché nell'atto d'appello, sia nel corpo che nelle conclusioni, è chiaramente evidenziato che la [redacted] k, oggi [redacted], non era in giudizio in proprio ma quale mandataria di Unicredit Leasing per cui è di palmare evidenza l'irrelevanza della mancata espressa evidenziazione, solo nella vocatio, a pagina 19 dell'atto, della predetta qualità non essendovi alcuna incertezza sul punto.

Nel merito l'appello è fondato. Ciò nonostante la correttezza della statuizione d'improcedibilità ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 in quanto, riunite le due procedure di mediazione promosse da [redacted] Leasing e dagli odierni

Roma su ricorso di _____ Bank S.p.a., quale mandataria
di _____ Leasing S.p.a., già denominata _____ S.p.a.;

dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado;
così deliberato nella camera di consiglio del 4 marzo 2021

Il Presidente estensore